



**TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE**

*Sezione II Civile*

*(Procedure di crisi e di insolvenza)*

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
Dott. Ida Carnevale	Giudice
Dott. Valentina Leggio	Giudice relatore est.

Nella procedura per omologazione di concordato semplificato *ex art. 25-sexies* CCII introdotta da:

**ISTITUTO DE FILIPPI S.R.L.** (C.F. e PIVA 03398080121), con sede in Varese, via Luigi Brambilla n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Nicola Rigamonti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Iannaccone (C.F. NNCGPP55S25A509L), Daniela Carloni (C.F. CRLDNL71L65E506D) e Concetta D'Arrigo (C.F. DRRCCCT73L41F158L), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso G. Matteotti n. 11;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/03/2025,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Premessa

*1.1. Il ricorso e la composizione negoziata*

Con ricorso depositato in data 1/06/2024 Istituto De Filippi s.r.l. ha chiesto l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 25-*sexies* CCII. Tale domanda si inserisce temporalmente al termine della procedura di composizione negoziata della crisi, avviata il 31/03/2023, condotta dalla società debitrice con alcuni dei propri creditori, in particolare quelli ritenuti direttamente incisi dal piano di risanamento.

La composizione negoziata, conclusasi con esito negativo, era inizialmente fondata su una manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare ove la società svolge la propria attività, per il valore di euro 1.500.000,00. Tale offerta, ancorché riguardante un bene immobile non di proprietà di Istituto De Filippi ma di un terzo, era volta a valorizzare le opere di ristrutturazione che su tale compendio la società aveva già avviato.

A seguito del venir meno dell'interesse da parte del proponente, la società ha raccolto nel corso della composizione negoziata ulteriori manifestazioni di interesse, sempre non vincolanti, da parte di diversi potenziali investitori che tuttavia non hanno mai concretizzato alcuna proposta.

Soltanto in data 20/03/2024 IDF s.r.l., società di nuova costituzione, ha formalizzato una proposta irrevocabile, subordinata all'omologazione del concordato semplificato, con la quale si prevede: a) l'affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto la Scuola di formazione e lavoro, il Liceo delle Scienze Umane e la Scuola di Alta Formazione, nonché l'attività di *catering*, gestione eventi e attività alberghiera, i segni distintivi, il *know how*, il dominio *internet*, i beni in *leasing*; b) il successivo acquisto del predetto ramo aziendale per un corrispettivo [poi concretamente pattuito in euro 500.000,00] al netto dei canoni di affitto maturati e dei debiti relativi ai contratti di *leasing* e di lavoro.

In data 2/04/2024 l'Esperto ha inserito nell'apposita piattaforma della Camera di Commercio la relazione finale a chiusura della procedura di composizione negoziata con esito negativo.

In data 16/05/2024 la società ricorrente ha sottoscritto con IDF s.r.l. la proposta di affitto e acquisto del ramo d'azienda di cui si è detto.

Sulla base di tale proposta è stato dunque elaborato il progetto di concordato semplificato liquidatorio del quale la ricorrente ha chiesto l'omologazione.

All'esito delle richieste di chiarimenti e integrazioni da parte del Tribunale, nonché di talune rettifiche e precisazioni apportate dalla società, la ricorrente ha proposto di:

- i. cedere il ramo d'azienda già oggetto di contratto d'affitto all'affittuario IDF s.r.l. per un corrispettivo lordo di euro 500.000,00, dal quale andranno detratti i canoni di affitto e le spese sostenute da IDF s.r.l. per il mantenimento dei contratti di lavoro e di *leasing*, per un totale netto percepito di euro 144.375,38;

- ii. liquidare i residui elementi dell'attivo patrimoniale (smobilizzo partecipazione Ascom Fidi e recupero crediti) per complessivi euro 34.290,00;
- iii. incrementare l'attivo a disposizione dei creditori mediante apporto di finanza esterna da parte degli amministratori per complessivi euro 260.000,00;
- iv. recupero dall'affittuario IDF s.r.l. di ulteriori crediti relativi ai dipendenti per il periodo 1-15 maggio 2024 per complessivi euro 41.204,00.

A fronte di tale attivo, la società ha previsto di soddisfare i propri creditori nei seguenti termini:

- CLASSE 1 [prededuzioni] euro 145.485,00: soddisfacimento integrale con il ricavato dalla liquidazione;
- CLASSE 2 [dipendenti e titolari di privilegio *ex art. 2751-bis* n. 1 c.c.] euro 346.404,00: soddisfacimento nella misura del 21,5% con il ricavato della liquidazione più ulteriore 3,10% mediante finanza esterna;
- CLASSE 3 [prestatori di lavoro autonomo, titolari di privilegio *ex art. 2751-bis* n. 2 c.c.] euro 164.136,38: soddisfacimento nella misura del 7% mediante finanza esterna;
- CLASSE 4 [finanziamenti garantiti dal Fondo pubblico di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662] euro 2.084.914,28: soddisfacimento nella misura del 6% mediante finanza esterna;
- CLASSE 5 [creditori titolari di privilegio *ex artt. 2753, 2749, 2778* n. 1 c.c. – contributi previdenziali] euro 366.584,00: soddisfacimento nella misura del 5,5% mediante finanza esterna;
- CLASSE 6 [creditori titolari di privilegio *ex artt. 2752, 2749, 2779* nn. 18 e 19 c.c. – ADER] euro 565.869,00: soddisfacimento nella misura del 5% mediante finanza esterna;
- CLASSE 7 [creditori chirografari] euro 1.986.907,00: soddisfacimento nella misura del 3% mediante finanza esterna;
- CLASSE 8 [creditori che hanno rinunciato al credito] euro 582.069,00: nessun soddisfacimento.

### 1.2. Il parere dell'esperto

In data 10/09/2024 l'Esperto della composizione negoziata, avv. Anna Corbani, ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 4, CCII.

L'Esperto ha, in particolare, ribadito quanto già indicato nella propria relazione conclusiva della procedura di composizione negoziata e ha confermato lo svolgimento della procedura secondo buona fede e correttezza da parte della ricorrente, "*ancorché ...non sia stato possibile sottoporre al ceto creditorio alcuna concreta proposta di risanamento, dal momento che le manifestazioni di interesse e di intenti che si sono, via via, avvicinate, non si sono poi concretizzate in proposte vincolanti per gli aspiranti investitori*" (v. relazione finale – doc. 2a allegato al ricorso).

Ha poi evidenziato che la società ha fornito ai propri creditori informazioni complete ed esaustive in merito alla propria situazione economico-finanziaria, operando una piena *disclosure* per tutta la durata della composizione negoziata, precisando che "*la composizione negoziata non ha visto protagonisti né l'Erario, né i dipendenti, dal momento che la disciplina prevista nel Codice della Crisi non contempla la partecipazione di tali categorie di creditori alla procedura*" (v. pag. 5 parere). Ciò in ragione del carattere indisponibile del credito tributario e dell'assenza, *ratione temporis*, di strumenti normativamente previsti per la falcidia di tali crediti.

Ha quindi concluso esprimendo parere favorevole all'omologazione del concordato semplificato proposto dalla società ricorrente.

### 1.3. La relazione dell'ausiliario

In data 18/11/2024 l'ausiliario incaricato dal Tribunale, dott.ssa Elisabetta Brugnoli, ha depositato la propria relazione sulla base del quesito che era stato sottoposto con decreto del 23/09/2024.

L'ausiliario ha formulato una pluralità di rilievi critici sia rispetto alla procedura di composizione negoziata, sia rispetto alla proposta di concordato presentata dalla società ricorrente, esprimendo parere negativo all'omologazione.

I principali punti di rilievo attengono:

- a) all'assenza di un'offerta vincolante di acquisto dell'azienda fin dalla composizione negoziata, idonea a fondare la sottoposizione in quella sede di una proposta ai creditori;
- b) all'assenza di evidenze oggettive idonee a garantire *ex ante* il raggiungimento dei volumi di fatturato previsti, con incapacità della società di generare flussi di cassa positivi fin dal 2020 tale da determinare la mancanza di investitori interessati a sostenere economicamente l'operazione di risanamento;

- c) all'omesso coinvolgimento di tutti i creditori direttamente incisi dalla falcidia prevista nel concordato semplificato;
- d) all'errata quantificazione iniziale del passivo concordatario, superiore rispetto a quello originariamente indicato dalla ricorrente per euro 655.730,88;
- e) alla possibilità di qualificare la finanza esterna come risultato della liquidazione e dunque all'erronea previsione dei pagamenti delle rispettive classi in violazione dell'*absolute priority rule*.

#### 1.4. L'opposizione di Agenzia delle Entrate

Con memoria depositata il 13/01/2025 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese ha proposto tempestiva opposizione all'omologazione del concordato semplificato.

In particolare, il creditore opponente ha lamentato anzitutto l'omesso coinvolgimento nella fase della composizione negoziata, nonostante il rilevante ammontare del credito complessivo per euro 793.232,08 e la falcidia proposta del 95%. Ciò costituisce, nella prospettiva dell'opponente, violazione del dovere del debitore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative con i propri creditori. Inoltre l'assenza di proposte sottoposte ai creditori nella fase della composizione negoziata si sostanzia in una violazione del carattere residuale dell'istituto del concordato semplificato.

L'Agenzia delle Entrate ha poi dedotto l'erroneo ammontare del credito riportato nella proposta di concordato semplificato, inferiore rispetto a quello effettivamente maturato. Ha quindi domandato il rigetto del ricorso e l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente.

Di tale opposizione, come detto tempestivamente proposta, si terrà conto nel successivo par. 2.

#### 1.5. L'opposizione di F.Ili Martini Impianti Elettrici Varese s.r.l.

In data 7/03/2025 è stata depositata dal creditore F.Ili Martini Impianti Elettrici Varese s.r.l. opposizione all'omologazione del concordato semplificato, lamentando di non aver ricevuto comunicazione del deposito del ricorso e riportandosi comunque al parere negativo dell'ausiliario.

Tale opposizione è tardiva.

Risulta anzitutto dal fascicolo telematico che il creditore opponente ha ricevuto tutte le comunicazioni in data 9/12/2024 (nota di deposito del 16/01/2025).

In ragione della regolarità della notificazione, il creditore avrebbe avuto diritto di opporsi all'omologazione nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata il 29/01/2025.

L'opposizione risulta invece depositata il 7/03/2025, dunque tardivamente e in assenza di idonea prova della non imputabilità del ritardo.

Ne consegue che tale opposizione è inammissibile.

## 2. I presupposti per l'ammissibilità del concordato semplificato

### 2.1. In generale

La procedura di omologazione del concordato semplificato, disciplinata all'art. 25-*sexies* CCII, è strutturata nel Codice della Crisi come rimedio: (i) residuale rispetto alla conclusione di contratti, convenzioni o accordi con i creditori al termine della composizione negoziata di cui all'art. 23, comma 1 CCII; (ii) alternativo rispetto all'omologazione del piano attestato di risanamento e dell'accordo di ristrutturazione, nonché all'accesso a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi indicati dall'art. 23, comma 2, CCII.

La valutazione della ricorrenza di tali caratteristiche presuppone l'accertamento che, nel corso delle trattative instaurate durante la composizione negoziata, il debitore abbia effettivamente sottoposto ai propri creditori un piano di risanamento concreto che possa essere utilizzato quale base per la conclusione di contratti, accordi o convenzioni volti al superamento della fase di crisi reversibile nella quale l'impresa si trova ad operare.

Trattasi di un accertamento strettamente connesso alla verifica del rispetto di uno dei requisiti fondamentali del procedimento di composizione negoziata: quello secondo cui il debitore deve comportarsi, nel corso delle trattative, secondo correttezza e buona fede. Tali termini non assumono connotazione formale, ma il loro positivo riscontro richiede di verificare che: vi sia stata un'effettiva e completa interlocuzione con tutti i creditori interessati dalle iniziative di risanamento dell'impresa; siano state effettivamente sottoposte ai creditori nel corso della composizione negoziata le soluzioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2, CCII; sia stata offerta ai creditori una comparazione del soddisfacimento che verrebbe loro assicurato mediante tali soluzioni rispetto a quello che potrebbero ottenere dall'alternativa liquidatoria.

La *ratio* del carattere della residualità del concordato semplificato è peraltro insita nella struttura stessa di tale strumento di risoluzione della crisi che, collocandosi

al termine delle trattative condotte dall'imprenditore con il ceto creditorio, si impone a quest'ultimo, non chiamato a votare, quale unica soluzione in concreto percorribile a fronte dell'impossibilità di concordare una diversa modalità di risanamento dell'impresa.

L'assenza di una fase di voto dei creditori è peraltro il corollario della necessità che anche questi ultimi si comportino nel corso delle trattative secondo correttezza e buona fede, finendo altrimenti questi per dover subire la soluzione concordataria proposta dal debitore che dimostri di aver sottoposto concrete soluzioni per il superamento della crisi reversibile, ancorché queste non abbiano trovato positivo riscontro da parte dei creditori coinvolti nella composizione negoziata, salva la facoltà di opporsi all'omologazione.

Alla luce della compressione dei diritti dei creditori nell'ambito del procedimento di omologazione del concordato semplificato, la valutazione di quei requisiti inizialmente menzionati non può che assumere connotazione restrittiva. E ciò non soltanto nel rispetto del carattere della residualità, bensì anche di quello dell'alternatività di cui si è detto.

Il concordato semplificato, infatti, non costituisce l'unico ed esclusivo strumento di risoluzione della crisi che il Codice della crisi ha introdotto quale istituto da impiegare nel caso in cui la composizione negoziata si concluda con esito negativo. L'art. 23, comma 2, CCII poc'anzi richiamato, infatti prevede la possibilità per la società in crisi di ricorrere, alternativamente agli strumenti dell'accordo di ristrutturazione soggetto a omologazione, al piano attestato di risanamento soggetto a omologazione, a tutti gli altri strumenti di risoluzione della crisi disciplinati dal CCII, ivi incluso il concordato preventivo. Tutti questi altri strumenti di regolamentazione della crisi sono caratterizzati, rispetto al concordato semplificato, da un maggiore coinvolgimento del ceto creditorio nella fase di formazione e raccolta del consenso che poi sarà vagliato dal Tribunale per l'omologazione.

L'utilizzo dello strumento del concordato semplificato, allora, trova la propria ragion d'essere soltanto se questo venga inteso come *extrema ratio* rispetto al raggiungimento di accordi in seno alla composizione negoziata (condotta secondo i principi di buona fede e correttezza).

Ma, laddove la composizione negoziata non abbia potuto svolgersi in ossequio a tali principi di buona fede e correttezza, ovvero non abbia potuto terminare con la sottoposizione ai creditori di un concreto accordo per la risoluzione della crisi, ovvero

non abbia potuto coinvolgere tutti i creditori interessati dalla proposta di risanamento, lo strumento del concordato semplificato costituisce strumento non utilizzabile per la risoluzione della crisi, dovendo piuttosto l'imprenditore avvalersi di uno degli altri istituti che sono espressione di una maggiore partecipazione di tutti i creditori.

A tale conclusione si giunge anche considerando che il concordato semplificato è a tutti gli effetti un concordato liquidatorio che però, a differenza del concordato preventivo liquidatorio, non soggiace alle ben più rigorose regole previste in tema di obbligatorietà della finanza esterna e di soddisfazione del ceto creditorio chirografario nella misura minima del 20%. Il maggiore favore della disciplina codicistica del concordato semplificato può allora essere unicamente giustificato soltanto nel considerare tale istituto, come detto l'*extrema ratio*, tenendo peraltro conto che è ben possibile per l'imprenditore, al termine della composizione negoziata, domandare l'omologazione di un concordato preventivo liquidatorio. La scelta allora dell'uno o dell'altro istituto, che comporta, come detto, significative differenze di disciplina e una maggiore gravosità dell'impegno economico richiesto all'imprenditore, non può essere rimesso ad un mero arbitrio, bensì può fondarsi esclusivamente in una interpretazione restrittiva dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 25-*sexies* CCII.

## 2.2. Nel caso di specie

Ciò premesso, si osserva in concreto che la società ricorrente non ha fornito prova di aver sottoposto ai propri creditori una delle soluzioni indicate dall'art. 23, comma 1, CCII, né di aver interloquuto con tutti i creditori interessati dalla proposta di risanamento, mancando, ad esempio, il coinvolgimento degli Enti pubblici titolari di crediti tributari o contributivi.

Entrambi tali mancanze attinenti alla fase della composizione negoziata determinano una valutazione non positiva del requisito della buona fede e correttezza, essendo l'esito negativo della composizione negoziata imputabile alla società ricorrente, con conseguente impossibilità di accedere allo strumento del concordato semplificato.

In relazione all'omessa sottoposizione ai creditori di una concreta proposta di risanamento, è pacifico che per tutto il corso della composizione negoziata, durata circa un anno, la società non ha mai ricevuto alcuna proposta vincolante per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo da poter porre alla base delle trattative che avrebbero dovuto sfociare nella conclusione di contratti, accordi, convenzioni con i creditori coinvolti.

Ciò che è emerso, invece, è che l'unica proposta vincolante di acquisto di un ramo d'azienda, sia stata formulata da IDF s.r.l. al termine della composizione negoziata e con l'espressa previsione che questa venisse condizionata all'omologazione del concordato semplificato. Di fatto, dunque, eludendo la *ratio* della composizione negoziata ossia la sottoposizione ai creditori di una concreta proposta al fine di verificare l'adesione di questi per poterla porre quale base del risanamento dell'impresa.

La società ha sul punto evidenziato di essersi attivata per tutto il corso della composizione negoziata al fine di reperire potenziali investitori che potessero supportare il piano di risanamento della crisi, ricevendo comunque plurime manifestazioni di interesse ancorché mai tradottesi in impegni vincolati tali da poter sottoporre ai creditori una soluzione concreta. Da ciò quindi la società ha ribadito il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nelle trattative per aver sempre indicato in modo veritiero e trasparente ai propri creditori la situazione di fatto esistente e dunque la non imputabilità dell'esito negativo delle trattative che invece è dipeso dall'assenza di investitori.

In realtà, il Tribunale non dubita che la ricorrente si sia adoperata fattivamente per cercare di individuare un soggetto che potesse supportare economicamente il piano di risanamento ipotizzato, mediante affitto e cessione del ramo d'azienda. Ciò che però è difettato è proprio la sottoposizione ai creditori di una proposta di accordo reale ed effettiva, mai discussa infatti nel corso delle trattative, perché non esistente.

Le trattative dunque si sono svolte in assenza di un elemento oggettivo da porre a base delle stesse: un piano di risanamento concreto, economicamente basato su dati certi e concreti.

A tale proposito peraltro si richiamano e si condividono le conclusioni dell'ausiliario: *“È evidente che un piano economico finanziario alla base di un programma di risanamento, deve poggiare sul elementi oggettivi, il che significa che in una prospettiva ex ante vi sia la certezza che le variabili sulla base delle quali il piano è stato elaborato si verifichino.*

*Nel caso che ci occupa, al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura negoziata, nulla di tutto questo esisteva.*

*Da un lato, infatti, come visto, non esisteva alcuna proposta vincolante che potesse ragionevolmente garantire il closing dell'operazione con la Silver Fir, né con altri soggetti, con conseguente mancanza di prospettive certe di poter conseguire gli apporti finanziari necessari alla ristrutturazione aziendale; dall'altro i piani economici*

finanziari alla base delle previsioni di ristrutturazione del debito erano del tutto privi di quel requisito di certezza che avrebbe dovuto presiedere alla formazione dei piani.

... I flussi di cassa posti dal piano a sostegno dell'operazione di risanamento, derivavano da ricavi la cui realizzazione era totalmente incerta nell'an e nel quantum e che per giunta erano in totale discontinuità con i dati storici; il piano inoltre era supportato da un'iniezione di liquidità di € 1,5 milioni ancorata ad una operazione immobiliare non supportata da documentazione contrattuale che potesse dare certezza del risultato.

... Per contro i dati reddituali storici dell'azienda avevano mostrato andamenti fortemente negativi, che denotavano piuttosto l'incapacità strutturale della società di generare flussi di cassa al servizio del debito e dunque di trovare al proprio interno le risorse necessarie per ristrutturare e sanare il proprio debito.

La tabella di seguito esposta, riportata dalla società a pagina 5 del ricorso per l'omologa del concordato semplificato, evidenziava come dal 31.08.2020 la società avesse prodotto margini operativi lordi negativi, segno dell'incapacità della gestione di generare liquidità, non solo necessaria ad estinguere le proprie obbligazioni, ma altresì, cosa ancora più grave, per far fronte ai bisogni correnti della gestione.

Conto Economico dati in €/000	Consuntivo 31082017	Consuntivo 31082018	Consuntivo 31082019	Consuntivo 31082020	Consuntivo 31082021	Consuntivo 31082022
<b>Ricavi</b>	2.044	1.938	2.089	1.595	1.472	1.847
<b>Riaddebiti/Altri Ricavi</b>	94	67	87	46	41	12
<b>Valore della Produzione</b>	<b>2.138</b>	<b>2.005</b>	<b>2.176</b>	<b>1.641</b>	<b>1.513</b>	<b>1.859</b>
<i>Costo materie prime/Consumo/Merci</i>	(299)	(241)	(291)	(230)	(179)	(360)
<i>Costi per Servizi</i>	(317)	(291)	(333)	(340)	(708)	(737)
<i>Godimento Beni di Terzi</i>	(37)	(22)	(38)	(19)	(65)	(125)
<i>Costo del Lavoro</i>	(1.255)	(1.214)	(1.334)	(1.230)	(1.323)	(1.573)
<i>Oneri Diversi</i>	(102)	(104)	(70)	(90)	(86)	(72)
<b>Totale Costi di Produzione</b>	<b>(2.011)</b>	<b>(1.872)</b>	<b>(2.067)</b>	<b>(1.908)</b>	<b>(2.361)</b>	<b>(2.866)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>127</b>	<b>133</b>	<b>109</b>	<b>(268)</b>	<b>(848)</b>	<b>(1.007)</b>
%	5,9%	6,6%	5,0%	(16,3)%	(56,1)%	(54,2)%
<i>Ammortamenti</i>	(89)	(93)	(92)	(81)	(146)	(188)
<b>EBIT</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>(349)</b>	<b>(994)</b>	<b>(1.195)</b>
%	1,8%	2,0%	0,8%	(21,3)%	(65,7)%	(64,3)%
<i>Oneri/Proventi Finanziari</i>	(0)	0	(1)	(6)	(41)	(62)
<i>Oneri/Proventi Straordinari</i>	0	0	0	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>(354)</b>	<b>(1.035)</b>	<b>(1.257)</b>
%	1,7%	2,0%	0,8%	(21,6)%	(68,5)%	(67,6)%
<i>Imposte</i>	(19)	(25)	(16)	76	240	266
<b>Risultato Netto</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>(279)</b>	<b>(795)</b>	<b>(992)</b>
%	0,9%	0,7%	0,0%	(17,0)%	(52,6)%	(53,3)%

Di questa incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni vi è chiaro riscontro in svariati documenti agli atti della procedura. Ad esempio, l'organo amministrativo, dell'Istituto, nella seduta del 25 Gennaio 2023, dava atto che sulla scorta delle risultanze del budget di cassa per il periodo 01/01/2023 – 31/08/2023, emergeva la presumibile incapacità di Istituto De Filippi di adempiere regolarmente alle imminenti

*obbligazioni nei confronti di prestatori di lavoro dipendente e fornitori impiegati nell'attività di ristrutturazione del compendio immobiliare; nel verbale della riunione avanti all'esperto del 29 maggio 2023, il dottor Rigamonti precisava che in quel momento la società stava facendo fronte, seppur con fatica, alle necessità ordinarie; che i flussi di cassa consentivano alla società soltanto di assolvere ai debiti con i dipendenti (comunque non pagati regolarmente in quanto erano indietro di una mensilità) e con i fornitori istituzionali, relativamente ai rapporti correnti.*

*Nella riunione avanti all'esperto del 21 giugno, chiamata per l'illustrazione della proposta al fornitore Yam 112003 S.r.l., nuovamente, la società evidenziava che tutte le risorse aziendali erano state canalizzate per il pagamento dei debiti verso dipendenti e che non vi erano risorse per poter corrispondere acconti ai fornitori”.*

La grave situazione di difficoltà economica nella quale la società versava al momento di accesso alla composizione negoziata e l'assenza di un concreto piano da sottoporre ai creditori determina il ritenere che, nel caso di specie, le trattative non possono neppure dirsi realmente svolte.

La società era pienamente consapevole di non generare più flussi di cassa e di operare ormai da diversi anni in costante perdita sicché la mancanza di investitori concretamente disposti a supportare il piano solo genericamente predisposto non può dirsi certamente evento imprevedibile e non dipendente dalla condotta della ricorrente.

Quanto invece all'omesso coinvolgimento di tutti i creditori nella fase della composizione negoziata, rilievo già contenuto nel decreto del 12/06/2024, la società fin dalla successiva memoria autorizzata del 9/07/2024 ha precisato che *“nelle trattative sono stati coinvolti i creditori con i quali sarebbe stato possibile raggiungere un accordo funzionale al risanamento, consapevole la Società che avrebbe dovuto soddisfare integralmente i creditori non coinvolti, quali l'Erario e i dipendenti, perché non contemplata la possibilità di un loro coinvolgimento nella sede della composizione negoziata per la soluzione della crisi”.*

Tali deduzioni sono state altresì ribadite nell'ulteriore memoria autorizzata del 21/02/2025 e in sede di udienza, precisando peraltro che soltanto con l'introduzione del c.d. correttivo-*ter* il legislatore ha previsto la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo all'Agenzia delle Entrate in corso di composizione negoziata, risultando pertanto impossibile nella previgente formulazione dell'art. 23 CCII falciare i predetti crediti.

Affinché le trattative possano dirsi condotte secondo buona fede e correttezza deve ritenersi che l'imprenditore sia tenuto a coinvolgere nel corso della composizione negoziata tutti i creditori che risultano direttamente incisi dal piano di risanamento, quelli cioè che subiscono per effetto di tale piano una riduzione della propria aspettativa di credito, ovvero una modifica peggiorativa dello stesso (ad esempio per effetto di una dilazione o di una moratoria ecc.).

La necessità di tale coinvolgimento risulta ancora più evidente se si considera che, tali creditori saranno quelli che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, subiranno gli effetti del concordato semplificato senza possibilità di voto. Essi pertanto devono necessariamente poter dialogare con l'imprenditore nella fase delle trattative al fine di individuare il miglior temperamento dei rispettivi interessi.

Ritiene allora il Tribunale che le difese svolte dalla ricorrente sul punto dell'omesso coinvolgimento di taluni creditori che sarebbero stati pagati integralmente non siano condivisibili e che, invece risulti fondata l'opposizione svolta in tal senso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese.

Anzitutto la possibilità di soddisfazione integrale dei crediti dei dipendenti e dell'Agenzia delle Entrate non risulta in concreto essersi sostanziata nella proposta sottesa al concordato semplificato di cui si chiede l'omologazione. Entrambe le categorie di creditori, infatti, subiscono una significativa falcidia della proprie pretese: i dipendenti sono soddisfatti nella misura del 24,6%, AdE nella misura del 5%.

La ricorrente allora riconnette la possibilità di soddisfazione integrale di tali creditori alla fase iniziale della composizione negoziata, nella quale la società aveva in corso una trattativa con l'investitore Silver Firm Capital SGR s.p.a. che aveva ipotizzato, a fronte della cessione dell'azienda, il pagamento di euro 1.500.000,00, mai formalizzato in una proposta vincolante.

Senonché già dal giugno 2023, ossia tre mesi dopo l'avvio della composizione negoziata, la ricorrente ha affermato di aver avviato ulteriori contatti con altri potenziali investitori per valutare ipotesi alternative all'operazione con il predetto investitore.

Nessuno di tali contatti, come già detto, si è poi concretizzato in una proposta vincolante. Ma ciò che rileva ai fini della valutazione in esame è che le ulteriori manifestazioni non vincolanti di interesse a vario titolo raccolte dalla ricorrente non avrebbero certamente portato all'incasso di una somma idonea e sufficiente a garantire il pagamento integrale dei dipendenti e dell'Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che la composizione negoziata si è protratta fino a tutto il mese di marzo 2024, la società si sarebbe dovuta avvedere per tempo che il piano che ipotizzava di formulare non era più in grado di comportare un risanamento come quello originariamente auspicato (ancorché non fondato su proposta vincolante).

È allora in questa fase, seppure avanzata, della composizione negoziata che la società avrebbe dovuto coinvolgere tutti i creditori che da quel momento sarebbero stati certamente incisi dal piano, come poi effettivamente verificatosi nella proposta di concordato semplificato.

Non si può, infatti, da un lato affermare che un determinato creditore non aveva diritto di essere coinvolto nella composizione negoziata in quanto se ne prevedeva l'integrale soddisfazione e, dall'altro, senza aver sottoposto ai creditori alcuna concreta proposta di risanamento, richiedere l'omologazione di un concordato semplificato che proprio in relazione a quel creditore escluso dalle trattative determina una falcidia della propria pretesa fino alla percentuale del 95%, come nel caso dell'Agenzia delle Entrate. Tale condotta non può ritenersi improntata ai principi di buona fede e correttezza di cui si è detto.

Proprio con riguardo al creditore erariale deve inoltre osservarsi che, ancorché soltanto con il correttivo *ter* il legislatore abbia introdotto nell'ambito della composizione negoziata la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo, già nella versione previgente del CCII l'istituto di cui all'art. 25-*sexies* doveva intendersi come utilizzabile solo in via residuale ove fosse risultato impraticabile, in esito alla composizione negoziata, il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale. Tale soluzione non è stata vagliata e prospettata dalla società ricorrente, nonostante il rilevante ammontare del debito erariale.

### 2.3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che la domanda di omologazione del concordato semplificato proposta da Istituto De Filippi s.r.l. sia inammissibile, anche in accoglimento dell'opposizione di Agenzia delle Entrate, a favore della quale devono essere liquidate le spese di lite in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014.

Il rilievo di vizi procedurali attinenti alla composizione negoziata, prodromica alla presente procedura di omologazione del concordato semplificato, assorbe ogni ulteriore valutazione di merito attinente alla strutturazione del piano e alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Devono inoltre dichiararsi inefficaci le misure protettive concesse con decreto del 5/03/2025, non essendo più queste funzionali al buon esito delle trattative con i creditori.

### 3. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Con l'opposizione del 13/01/2025 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese ha chiesto altresì l'apertura della liquidazione giudiziale di Istituto De Filippi s.r.l.

Sul punto le parti hanno già interloquito con memoria autorizzata del 21/02/2025, nonché all'udienza del 19/03/2025, sicché il contraddittorio può dirsi regolarmente instaurato anche ai sensi dell'art. 40 CCII.

Il Tribunale deve però osservare che la particolare attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente e la necessità di evitare che un immediato fermo dell'attività scolastica possa tradursi anche in un danno per il ceto creditorio, determina la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio in relazione alla verifica dei presupposti per disporre eventualmente un esercizio provvisorio temporaneo finalizzato alla migliore conservazione dei valori aziendali.

Sul punto pertanto si invita parte ricorrente a fornire indicazioni in ordine alla durata prevista per il completamento delle attività dell'anno scolastico in corso, allegando altresì un prospetto dei costi attesi e dei flussi per il periodo di riferimento, demandando al Giudice delegato la valutazione degli ulteriori elementi che emergeranno, nonché la necessità di ulteriore attività istruttoria.

#### **P.Q.M.**

- 1) dichiara inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato;
- 2) condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite all'opponente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Varese che liquida in euro 3.754,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e IVA sugli importi imponibili;
- 3) dispone che la Cancelleria provveda alla formazione di separato fascicolo (nell'ambito del ruolo P.U.) per la trattazione della sola istanza di apertura della liquidazione giudiziale di Istituto De Filippi s.r.l., contenuta nell'atto di opposizione di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Varese;
- 4) onera parte ricorrente di depositare quanto richiesto nella parte motiva al par. 3 entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto nel formando fascicolo del ruolo P.U.;

5) fissa dinanzi al Giudice delegato per la valutazione degli elementi allegati e per eventuale ulteriore attività istruttoria necessaria l'udienza del **27/05/2025 ore 11:30**.  
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Sezione II Civile e Fallimentare, in data 1/04/2025.

Il Presidente

*Dott. Dario Giuseppe Papa*